

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia » **(1856-B)** (D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .Pag. 576  
ZAMBERLETTI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 576

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto » **(1946)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 579, 580  
BARRA, relatore alla Commissione . . . . . 579

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(2116-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 577, 578  
MURMURA, relatore alla Commissione . . . 577

##### Discussione e approvazione:

« Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore » **(2232)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 580, 581  
BRUGGER . . . . . 581  
DE MATTEIS, relatore alla Commissione 580, 581  
GERMANO . . . . . 581  
TREU . . . . . 581

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

51' RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

T R E U , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia** » (1856-B), **d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, De Carolis e Santalco, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati riferirò io stesso alla Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge in discussione, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato nella seduta del 19 febbraio 1975, è stato predisposto al fine di portare la speciale elargizione prevista per le famiglie delle vittime del dovere di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, a valori più adeguati ed aderenti alla realtà dei tempi, anche come doveroso riconoscimento verso coloro che hanno sacrificato la propria esistenza per la patria. La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare il testo da noi approvato nel senso di fissare, introducendo un nuovo articolo 1, al 1° gennaio 1973 la decorrenza dell'aumento della misura di tale elargizione e l'elevazione, stabilita all'articolo 2, di quest'ultima a lire 50 milioni a partire dal 1° gennaio 1975: si tratta evidentemente in questo caso di una specie di temperamento che si è adoperato ai fini della copertura dell'onere finanziario.

Desidero per altro far presente al riguardo che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto delle modifiche che noi già prendemmo in considerazione in occasione del precedente esame, ma alle quali ritenemmo di soprassedere per ragioni di opportunità al fine di procedere ad una più rapida approvazione del provvedimento.

Il successivo articolo 3 stabilisce che per gli anni finanziari 1975 e 1976 (e non soltanto per l'anno 1975 come previsto nel testo da noi approvato) si fa fronte al maggior onere mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Anche su questo punto la Commissione fermò a suo tempo la sua attenzione, ma decise di non adottare alcuna decisione in proposito, poichè si sarebbe reso necessario un nuovo parere della Commissione bilancio. Avendo la Camera dei deputati apportato la modifica in questione, dell'esame del disegno di legge per il prescritto parere è stata investita anche la 5<sup>a</sup> Commissione, la quale ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Per i suddetti motivi ritengo che le modifiche da me rapidamente illustrate possano essere senz'altro accolte, per cui invito la Commissione a voler procedere senza indugio all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è assolutamente favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo in discussione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE51<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

Do lettura dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 1.

La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata al 1° gennaio 1973.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, già articolo 1 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 2.

La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a lire 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, già articolo 2 del testo da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma del predetto articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (2116-B)  
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Murmura a riferire sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo in precedenza approvato dal Senato nella seduta del 24 luglio 1975 sono sostanzialmente contemplate nell'articolo 1 del provvedimento. Infatti, la soppressione del punto 3) del primo comma di detto articolo serve, in pratica, ad introdurre una sanatoria nei confronti di quanti vennero bloccati nella carriera perchè, appena arruolati, erano stati considerati come aggiunti e non effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per un tempo che variava, a seconda dell'anzianità e dei requisiti, tre, cinque o più anni. Ora, con la normativa introdotta all'unanimità dalla Camera dei deputati si è voluto, appunto, rispon-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE51<sup>a</sup> RFSOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

dere a questa esigenza di equità, facilitando il conferimento del grado di vice brigadiere a coloro i quali provengano dagli appuntati dello stesso Corpo.

Le modifiche successive introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ivi compresa la soppressione dell'articolo 3, sono del tutto conseguenti a tale normativa, introdotta mediante la modifica apportata — come testè ho detto — all'articolo 1.

Per i suddetti motivi mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis.

I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di

cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo 3 è stato soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la predetta soppressione.

(È approvata).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, già articolo 4 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-bis. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

Do lettura dell'articolo 4, già articolo 5 del testo in precedenza approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 4.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-*bis*.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto** » (1946) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le com-

missioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Barra a riferire sul disegno di legge.

B A R R A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, con il regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, fu affidato all'Istituto centrale di statistica l'incarico di promuovere la formazione di un indice del costo della vita in taluni comuni indicati all'articolo 1 dello stesso decreto-legge. Per questa indagine l'Istituto centrale di statistica si dovrebbe servire di apposite commissioni formate nell'ambito degli stessi comuni; da qualche tempo a questa parte, per altro, la funzionalità delle suddette commissioni è venuta a scemare per l'impossibilità di raggiungere, in molte riunioni, il *quorum* richiesto per la maggior parte dei casi in conseguenza del mancato pagamento dell'indennità di presenza ai membri delle commissioni stesse. Le delibere comunali concernenti l'erogazione di tale indennità infatti sono state oggetto di obiezioni di legittimità di vario ordine da parte degli organi di controllo, i quali hanno rilevato che parte dei componenti sarebbero portatori di interessi settoriali distinti da quelli dell'Amministrazione dello Stato, per cui agli stessi non spetterebbe alcun compenso.

È stato pertanto predisposto il disegno di legge in discussione, con il quale, oltre a prevedere che le commissioni in questione operino in tutti i comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con oltre 30.000 abitanti, si attribuisce ai componenti le commissioni in questione una indennità di presenza di lire 3.000 a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica e non dei comuni, date le finalità sopra richiamate, connesse con la rilevazione dei prezzi. La Camera dei deputati per altro, introducendo una modifica al testo originario del disegno di legge, ha precisato che il gettone di presenza di cui trattasi non compete ai dipendenti della pubblica Amministrazione: è questa evidentemente una modifica esclusivamente di ca-

rattere interpretativo, che — ripeto — viene a precisare ulteriormente quanto già in pratica viene fatto.

Stando così le cose e tenuto conto dell'importanza delle rilevazioni statistiche in questione, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza di lire 3.000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore** » (2232) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E .** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore De Matteis a riferire sul disegno di legge.

**D E M A T T E I S ,** *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è stato predisposto al fine di estendere agli appartenenti ai Corpi indicati in titolo i benefici di ordine morale e non economici previsti dalla legge 5 marzo 1973, n. 29.

Va premesso che il ruolo d'onore si formò sin dal 1954, prima per gli ufficiali delle tre Forze armate e, successivamente, per i sottufficiali: ad esso venivano iscritti d'ufficio tutti coloro che erano riconosciuti permanentemente invalidi e che godevano di una delle otto categorie di pensione stabilite dalla tabella A annessa alla legge n. 648 del 1950. Via via tale disposizione è stata estesa al personale di altri Corpi ad esclusione di quelli indicati, che posseggono anch'essi tutti un ruolo d'onore: al riguardo, ho svolto un'indagine, per la verità, molto precisa.

Si tratta — ripeto — di una questione di ordine morale e che non tocca nulla dal punto di vista economico; quello che importa è che queste persone possano essere iscritte nel ruolo predetto col grado supe-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975)

riore. Vi è soltanto una nota discordante, che riguarda il Corpo forestale dello Stato: negli ultimi tempi noi abbiamo sempre considerato gli appartenenti a questo Corpo alla stessa stregua degli agenti di Pubblica sicurezza, del personale della Guardia di finanza, e via dicendo.

G E R M A N O . Faremo un'altra legge e così sarà la quinta!

D E M A T T E I S , *relatore alla Commissione* Già di fronte all'altro ramo del Parlamento fu presentato un emendamento in tal senso, ritirato poi su sollecitazione dello stesso relatore, perchè non esiste per il Corpo forestale dello Stato un ruolo d'onore. Bisognerebbe quindi provvedere con apposita norma di legge all'istituzione di un simile ruolo, estendendo poi i benefici della legge n. 29 del 1973.

A conclusione, sono dell'avviso di approvare il provvedimento così come è; personalmente mi impegno — e spero che la Commissione raccolga il mio invito — a predisporre un provvedimento analogo per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Apprezzo la proposta del relatore, pur dovendo tener presente l'obiezione di fondo che normalmente si fa in simili situazioni, e cioè che per il Corpo forestale dello Stato non si può parlare di ruolo d'onore nel senso in cui le nostre leggi lo prevedono per i militari veri e propri.

D E M A T T E I S , *relatore alla Commissione*. L'iscrizione nel ruolo d'onore è prevista per tutti coloro, ad esempio, che sono stati dichiarati permanentemente invalidi per servizio ed una simile categoria la troviamo senz'altro sia nel Corpo forestale dello Stato che, ad esempio, in quello dei Vigili del fuoco. Anzi, io spero proprio che si voglia considerare anche quest'ultimo per-

sonale, tanto più che non si prospettano oneri di carattere finanziario.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B R U G G E R . Ho l'impressione che per il Corpo forestale dello Stato non siamo più competenti perchè, se non erro, questo Corpo sta passando alle regioni.

T R E U . Non tutto; il personale amministrativo soltanto!

P R E S I D E N T E . In definitiva, così come è stato auspicato, sarebbe opportuno che la Commissione stessa presentasse un disegno di legge in tal senso per il Corpo forestale dello Stato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 18,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO